

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - Focus su sistema di istruzione e formazione

Previsione di intese:

Comma 51: intesa in CU per politiche per apprendimento permanente "a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una **dorsale informativa unica** mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti"

Comma 55: **con la medesima intesa di cui al comma 51**, sentite le parti sociali, definizione di indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di **reti territoriali** che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro.

Comma 58: Intesa in CU per **D.lgs su norme generali e LEP per individuazione e validazione apprendimenti non formali ed informali**.

Comma 68: Con il medesimo **decreto legislativo** di cui al comma 58, sono definiti: gli standard di certificazione delle competenze, i criteri per la definizione e l'aggiornamento del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino. **NB: non si fa però riferimento ad alcuna intesa.**

NORME SPECIFICHE SULL'ISTRUZIONE PERMANENTE a partire da Art. 4 comma 51 Legge 92/2012	
<p>Comma 51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.</p> <p>Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.</p>	<p>Viene definito il termine apprendimento permanente che può essere formale, non formale, informale e tende a migliorare le competenze della persona nelle varie fasi della vita.</p> <p>Le politiche per l'apprendimento permanente sono determinate a livello nazionale con Intesa in sede di C.U.</p> <p>Si fa riferimento ad una "dorsale informativa unica" per il riconoscimento e l'individuazione del patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini.</p> <p>Intesa in CU per commi 51 e 55</p>
<p>Comma 52. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel <u>sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica</u>, e che si conclude con il <u>conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico</u> di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, <u>o di una certificazione riconosciuta</u>.</p>	<p>Percorsi di istruzione Percorsi di IFP Formazione superiore (ITS IFTS) – superiore regionale Percorsi universitari Percorsi AFAM apprendistato art3 e art 5</p> <p>Questioni da chiarire: 1. comprende anche percorsi di formazione continua e</p>

	<p>percorsi di specializzazione della formazione professionale?</p> <p>2. Come si intende sistema di "istruzione e formazione"? Perché non si citano gli attestati di competenza? Il termine "qualifica" è ambiguo: qualifica leFP ma anche qualifica formativa (come nel sistema emiliano)</p> <p>3. ITS è titolo di studio, mentre IFTS no ?</p> <p>4. Apprendistato art. 4 ?</p>
Comma 53. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.	
Comma 54. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.	
<p>Comma 55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati.</p> <p>In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:</p> <p>a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;</p> <p>b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;</p> <p>c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.</p>	<p>L'Intesa di CU di cui al comma 51 definisce gli indirizzi per l'individuazione dei criteri generali e le priorità per la promozione ed il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'offerta dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati alle strategie per la crescita economica.</p> <p>Le "reti territoriali" devono attivare prioritariamente le seguenti azioni:</p> <p>a) sostegno alla costruzione di formazione permanente (ambito Form. Non form. Informale) specifica in accordo con le necessità dei sistemi produttivi con particolare attenzione alle lingue ed all'informatica;</p> <p>b) di riconoscimento dei crediti acquisiti e la certificazione degli apprendimenti;</p> <p>c) servizi per l'orientamento permanente.</p> <p>NB che relazione con linee guida art 52 L.35/2012 (DI 5/2012) ?</p>
<p>Comma 56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:</p> <p>a) le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della</p>	<p>In questo comma viene specificato che concorrono allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi anche:</p> <p>a) Università</p> <p>b) Imprese attraverso rappresentanza datoriale/sindacale</p> <p>c) Camere di Commercio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione • Apprendimento

<p>mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;</p> <p>b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;</p> <p>c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;</p> <p>d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Valorizzazione esperienza (certificazione comp.) <p>d) Osservatorio sulla migrazione interna</p> <p>e) strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca</p>
<p>Comma 57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>Comma 58. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68;</p> <p>b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;</p> <p>c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e</p>	<p>Intesa in CU per D.lgs su norme generali e LEP per individuazione e validazione apprendimenti non formali ed informali.</p> <p>Verifica puntuale delle competenze e ambiti regionali e nazionali, ed in particolare:</p> <p>Lettera d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, <u>ivi incluse le imprese</u> e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</p> <p>Lettera e) credito formativo per percorso di istruzione e formazione e di qualificazioni compresi nel repertorio comma 67</p> <p>NB: che rapporto con repertorio delle professioni ai sensi dlgs167/2011 art 6 comma 3 ?</p> <p>NB: che rapporto con il quadro comune definito accordo CU di Aprile ai sensi dell'art 6 del 167/2011 su sistema di certificazione</p> <p>Lettera g) regole nazionali per riscontri e prove per la certificazione in ambito non formale e informale in relazione ai livelli (eqf?)</p>

<p>professionale della persona;</p> <p>d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</p> <p>e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67;</p> <p>f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;</p> <p>g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.</p>	
<p>Comma 59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.</p>	<p>ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento – è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento.</p> <p>ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, nato dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro.</p> <p>Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE.</p>
<p>Comma 60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.</p>	<p>Misure e disposizioni integrative</p>
<p>Comma 61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.</p>	<p>Si stabilisce che è facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.</p>

<p>Comma 62. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;</p> <p>b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;</p> <p>c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;</p> <p>d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;</p> <p>e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;</p> <p>f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;</p>	<p>Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale.</p>
--	--

g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.	
Comma 63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62 può essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.	Non maggiori oneri per la finanza pubblica per l'attuazione del comma 62.
Comma 64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.	Viene definita la natura del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze che si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.
Comma 65. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51 , nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.	Si stabilisce in che cosa consiste, ed a cosa conduce, la certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali , in particolare è un atto pubblico (effettuato da un soggetto pubblico o accreditato) finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità ed accessibilità dell'informazione soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51.
Comma 66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.	Viene definita la competenza certificabile , quale un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54 (formale non formale e informale) e riconoscibili anche come crediti formativi.
Comma 67. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti <u>in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.</u>	Gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili sono raccolti in repertori codificati a livello regionale e nazionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili. NB: che rapporto con repertorio delle professioni ai sensi dlgs 167/2011 art 6 comma 3

<p>Comma 68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:</p> <p>a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;</p> <p>b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle <u>qualificazioni professionali</u>;</p> <p>c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.</p>	<p>Con il medesimo D.lgs. di cui al comma 58 sono definiti:</p> <p>a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi. La loro riconoscibilità e spendibilità.</p> <p>NB quadro comune definito accordo CU di Aprile ai sensi dell'art 6 del 167/2011 su sistema di certificazione</p> <p>b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno triennale, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali</p> <p>c) le modalità di registrazione delle competenze certificate.</p>
---	--